

**Comune**

Cepagatti (PE)

**Indirizzo Impianto**

Via Ventignano, snc

**Proponente**

EDILTRE S.R.L., c.f./p.iva 01662250685

EL. N **64**

RELAZIONE  
DESCRITTIVA  
INAMOVIBILITA' LINEA



**REBEE S.R.L.**

Piazzale Luigi Cadorna n.6  
20123 Milano (MI) c.f./p.iva 12434690967  
rebee@pec.it

Realizzazione impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 3.987,36 kWp e opere connesse

Spazio Riservato Vidimazioni Professionisti



## RELAZIONE DI SINTESI

### INAMOVIBILITA' LINEA ELETTRICA MT 20 KV

**Oggetto:** Relazione a motivazione di inamovibilità di Linea elettrica MT 20 kV ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii. Regione Abruzzo

**Pratica:** Ediltre S.r.l. – Procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza DC di 3.987,36 kWp e opere di connessione - Codice int. P02 – Cepagatti  
3

Il sottoscritto Arch. Saverio Spampinato nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 31/03/1982 c.f. SPMSVR82C31H769O, p.iva 02450360447, residente e domiciliato nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in P.zza Matteotti n. 3/C 63074, in qualità di Progettista incaricato della società Ediltre S.r.l., c.f./p.iva 01662250685, sede legale in Via Molise n. 5 nel Comune di Cepagatti (PE), soggetto titolare di domanda di Autorizzazione Unica ex. art. 12 DLgs 387/2003 per impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 3.987,36 kWp da ubicarsi nel nel Comune di Cepagatti (PE) e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (PE), trasmessa alla Regione Abruzzo il 07/01/2024 e acquisita ai protocolli con nr. 003590/24 del 04/01/2024, 0005689/24, 0005736/24, 0005747/24, 0005758/24, 0005773/24, 0005781/24, 0005797/24, 0005874/24, 0005879/24, 0005959/24 del 08/01/2024 e nr. 0007746/24, 0007756/24, 0007962/24 del 09/01/2024, redige la presente relazione di sintesi che verrà trasmessa dal soggetto proponente alla Regione Abruzzo ad integrazione circa le motivazioni di inamovibilità di Linea elettrica in MT 20 kV a servizio del suddetto impianto fotovoltaico e opere connesse, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Abruzzo n. 83/88 e ss.mm.ii.

#### premesse che

1. L'art. 14 della L.R. n. 83/88, come modificato dalla L.R. n. 132 del 23/12/1999, recita:  
*“Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili, in tutto o in parte, nel provvedimento di autorizzazione ([37]).*

*Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici incaricati del Genio civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare dell'impianto e previa presentazione di un progetto che rispetti i tempi fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante conferenza di servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 dallo stesso Genio civile ([38]).*

*Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili fatto salvo il disposto del successivo art. 18, primo comma. Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ([39]).”*

Testo aggiornato acquisito dal sito on-line del Consiglio Regione Abruzzo:  
[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/abruzzo\\_lr/1988/lr88083.htm#\\_ftn37](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1988/lr88083.htm#_ftn37)

2. L'art. 122 quarto comma del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 recita:

*“...Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo...”*

Per quanto sopra premesso, il sottoscritto

rappresenta che

- i). Il progetto definitivo delle opere di Rete è stato predisposto in osservanza di quanto riportato nella STMG allegata al Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. con codice ED-06-04-2023-P4138577, allegato nella documentazione trasmessa per l'A.U.;
- ii). Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 4/27 del preventivo di connessione specifica testualmente: “...L'espletamento di tali attività è necessario sia per assicurare che la documentazione predisposta (che presuppone la realizzazione dell'impianto di rete azione autorizzativa, servitù acquisite) risulti conforme alla normativa anche tecnica vigente, sia per garantire la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Infatti, tale impianto, entrando a far parte della rete di distribuzione nazionale, è un'opera di pubblico interesse in quanto essenziale per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica.”

iii). Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 6/27 del preventivo di connessione nel paragrafo 5. Tutela degli elettrodotti specifica che: “Le facciamo presente che la localizzazione degli impianti di produzione e delle relative opere accessorie non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare, non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella “Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente” allegata.

*Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore di Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera...”*

iv). Il Preventivo di Connessione del Gestore di Rete ED-06-04-2023-P4138577 nel par. 6 ITER AUTORIZZATIVO a pg. 9 riporta:

*“Nell’istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere di rete necessarie alla connessione si dovrà:*

- *esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità delle suddette opere, propedeutica all’avvio dell’eventuale procedimento di asservimento coattivo o di espropriazione;*
- *richiedere l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nel caso di opere elettriche inamovibili;...”*

v). L’art. 52-quater del DPR 327/2001 al comma 5 recita: *“Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell’espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.”*

Ai fini dell’espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica quale opera di pubblico interesse, risulterebbe pertanto incompatibile l’applicazione del quarto comma dell’art. 122 del R.D. 1775/33 per le servitù di elettrodotto.

Per le motivazioni sopra esposte la linea elettrica MT 20 kW a servizio di impianto fotovoltaico e opere connesse di rilevante interesse pubblico di cui in oggetto si chiede sia classificata inamovibile ai sensi dell’art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii.

Si rimanda agli elaborati sopra richiamati all'interno della documentazione precedentemente trasmessa nella procedura di Autorizzazione Unica presentata il 07/01/2024.

San Benedetto del Tronto (AP), 02/04/2024

Arch. Saverio Spampinato

Ordine degli  
Architetti  
e  
Conservatori  
PROVINCIA DI TERAMO  
Saverio  
SPAMPANATO  
N. 794  
Sez. A/a  
Architetto